


# Manuale concernente il cumulo d'origine paneuromediterraneo



Il cumulo diagonale e le nuove prove dell'origine sono entrati in vigore solamente nel traffico tra alcuni Stati e territori. L'informazione in merito a ciascuna entrata in vigore viene fornita al momento opportuno.



---

Il presente manuale contiene una panoramica dell'impiego e del rilascio di prove d'origine nell'ambito del cumulo Euro-Med. Determinanti sono in ogni caso i testi dei rispettivi accordi di libero scambio. Questi, con i relativi protocolli e allegati sono desumibili dal documento [R-30](#).

---

## Glossario

**ALS** Accordo di libero scambio.

**CCM** Certificato di circolazione delle merci.

**Convenzione PEM** La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è un accordo quadro al quale si fa riferimento nei singoli ALS, in modo che gli stessi non necessitino più di un proprio protocollo d'origine.

**Cumulo** Se per la fabbricazione vengono impiegati materiali originari di uno Stato contraente, quest'ultimi mantengono lo stato di merci originarie e possono essere utilizzati senza restrizioni.

– **Cumulo bilaterale**

Il cumulo è limitato esclusivamente ai materiali originari delle due parti che hanno sottoscritto l'accordo (bilaterale) di libero scambio (p. es. AELS-Marocco).

– **Cumulo diagonale**

È possibile il cumulo con materiali originari di diverse parti contraenti, sempreché tutte applichino le medesime regole d'origine (p.es. UE-AELS-Turchia).

– **Cumulo Euro-Med**

È possibile il cumulo diagonale anche con materiali originari provenienti dagli Stati mediterranei o dai Paesi dei Balcani occidentali, sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino un ALS con le medesime regole d'origine (con le medesime disposizioni relative al cumulo).

– **Cumulo paneuropeo**

È possibile il cumulo con materiali originari provenienti dall'AELS, dall'UE e dalla Turchia<sup>1</sup>.

– **Cumulo totale**

La lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve essere effettuata nel territorio doganale di un singolo Paese, ma può complessivamente avvenire nell'ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Negli ALS che vedono coinvolta la Svizzera, il cumulo totale è previsto solo nell'ALS AELS-Tunisia.

**Euro-Med** Euromediterraneo (Europa-Mediterraneo).

**Geometria variabile** Il cumulo Euro-Med viene introdotto in modo graduale e si applica quando tutti i partner coinvolti hanno concluso un relativo accordo di libero scambio.

**Lavorazione o trasformazione sufficiente**

Lavorazione o trasformazione, compresi l'assemblaggio o particolari procedimenti, che ha come conseguenza che le condizioni per il rilascio di una prova d'origine sono adempite.

**Paesi dei Balcani occidentali** Paesi coinvolti nel Processo di stabilizzazione e associazione dell'UE: Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo come definito nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

**Paesi mediterranei** Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria e Tunisia.

**Paese terzo** Stato, rispettivamente territorio che non fa parte della zona di libero scambio interessata.

**Processo di Barcellona** Nel 1995, in occasione di una conferenza tenutasi a Barcellona, è stato istituito un partenariato euromediterraneo. Il processo di Barcellona rappresenta l'ambito istituzionale della politica mediterranea dell'UE.

---

<sup>1</sup> I Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) - inizialmente parte di questo sistema come partner individuali – sono, nel frattempo, entrati nell'UE

# 1. Introduzione

Nel mese di novembre del 1995 è stato istituito a Barcellona un partenariato euromediterraneo al fine di promuovere la pace, la stabilità e il benessere nella regione. Tale collaborazione, denominata anche «processo di Barcellona», rappresenta l'ambito istituzionale della politica mediterranea dell'UE. Per raggiungere l'obiettivo della stabilità economica gli Stati partecipanti hanno deciso di estendere l'attuale sistema di cumulo paneuropeo (attualmente UE, AELS e Turchia) ai Paesi che hanno aderito al partenariato euromediterraneo (cfr. glossario). Le regole d'origine comuni costituiscono le basi della zona euromediterranea di libero scambio. Solo se tutti i partner commerciali applicano le medesime regole d'origine è possibile cumulare l'uno con l'altro, quindi effettuare un cumulo diagonale. Il protocollo d'origine che è stato elaborato a tal fine (il cosiddetto protocollo d'origine Euro-Med, nel frattempo sostituito dalle disposizioni della Convenzione PEM) è stato approvato in occasione dell'incontro euromediterraneo dei ministri dell'economia tenutosi il 7 luglio 2003 a Palermo.

Tale protocollo sarà integrato nei relativi ALS; in quelli già esistenti si inserirà dunque un riferimento alla Convenzione PEM. Per i nuovi ALS si farà fin dall'inizio riferimento alla Convenzione PEM (cfr. cifra 6: Situazione attuale). Nel frattempo i Paesi del processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione europea (PAS, Paesi dei Balcani occidentali), la Georgia e l'Ucraina sono pure stati integrati in questo sistema.

## 2. Pan-Euro-Med – quali sono i cambiamenti?

Ne conseguono i cambiamenti qui appresso.

- Nel traffico con i Paesi mediterranei, con i Paesi dei Balcani occidentali, la Georgia o l'Ucraina il cumulo con due o più parti contraenti è possibile a condizione che esse abbiano concluso tra loro un ALS e applichino il protocollo d'origine Euro-Med rispettivamente la Convenzione PEM. In particolare nei casi che vedono coinvolti Paesi dei Balcani occidentali, tutte le parti contraenti devono applicare fra di loro la Convenzione PEM rispettivamente un protocollo d'origine che prevede il cumulo.
- Oltre alle tradizionali prove d'origine (CCM EUR. 1 e dichiarazione d'origine su fattura), in alcuni casi si dovranno rilasciare dei CCM EUR-MED, rispettivamente delle dichiarazioni d'origine su fattura EUR-MED (cfr. allegato).

## 3. Cumulo

### 3.1. Cumulo diagonale

Nell'ambito della zona di cumulo paneuropea, era possibile effettuare il cumulo diagonale con materiali provenienti dall'AELS, dall'UE e dalla Turchia, sempreché si trattasse di merci originarie. Tale zona di cumulo viene estesa ai Paesi mediterranei, ai Paesi dei Balcani occidentali, alla Georgia e all'Ucraina.

Il cumulo è ammesso a condizione che

- tra i Paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione esista **un ALS con il protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente la Convenzione PEM,**
- i materiali e i prodotti abbiano acquisito il **carattere originario** in base alle **regole d'origine del protocollo Euro-Med, rispettivamente della Convenzione PEM** e
- l'applicazione del cumulo sia stata pubblicata.

Il cumulo diagonale con partecipazione di uno o più Paesi dei Balcani occidentali è quindi possibile solo se la possibilità di cumulo è prevista in tutti i relativi ALS, sia direttamente nel protocollo d'origine, sia con riferimento alla Convenzione PEM.

In altri termini, tutti i Paesi che partecipano alla produzione di una merce devono aver concluso tra loro e con il Paese di destinazione un ALS nonché **applicare il protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente la Convenzione PEM.** I materiali provenienti da un Paese che non ha sottoscritto un ALS con il Paese di destinazione sono considerati di origine terza. **Tale sistema di cumulo può quindi essere applicato anche tra un numero limitato di Paesi prima che tutti gli Stati coinvolti abbiano concluso fra loro un ALS che preveda questo cumulo (cosiddetta «geometria variabile»).**

### Esempio **Acquisizione dell'origine mediante cumulo**

Dei tessuti (VT 5112) originari del Marocco e delle fodere (VT 5513) originarie dell'UE vengono importati in Svizzera da tali Paesi, rispettivamente territori con le rispettive prove d'origine. In Svizzera vengono confezionati degli abiti da uomo (VT 6203) che verranno esportati nell'UE.

Da sola, la lavorazione in Svizzera sarebbe insufficiente per conferire agli abiti l'origine svizzera. Il cumulo Euro-Med è invece possibile poiché tra la Svizzera e l'UE, tra la Svizzera (AELS) e il Marocco nonché tra l'UE e il Marocco esiste già un protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente un riferimento alla Convenzione PEM. L'ultima lavorazione o trasformazione (nel presente caso il confezionamento di abiti da uomo) ha luogo in Svizzera e va oltre i trattamenti (operazioni minime) elencati all'articolo 7 (rispettivamente all'art. 6 dell'appendice I della Convenzione PEM). Gli abiti sono considerati merce di origine svizzera e al momento dell'esportazione nell'UE potrà essere allestito un certificato d'origine<sup>2</sup>.

### Esempio **Prodotti che vengono riesportati allo stato immutato**

Dei tessuti d'origine marocchina vengono importati in Svizzera con una prova d'origine del Marocco ed esportati allo stato immutato in Siria.

All'atto dell'esportazione in Siria non può essere allestita alcuna prova d'origine, poiché tra la Svizzera (risp. l'AELS) e la Siria nonché tra il Marocco e la Siria non esiste alcun accordo. Per contro se la merce venisse esportata nell'UE, invece che in Siria, sarebbe possibile allestire una prova d'origine<sup>3</sup>, poiché tra tutti i Paesi coinvolti esisterebbe già un protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente un riferimento alla Convenzione PEM.

## 3.2. Cumulo totale

Se in un ALS è previsto il cumulo totale, una lavorazione o trasformazione sufficiente non deve per forza avvenire nel territorio doganale di un unico Paese. Possono infatti essere prese in considerazione (cumulate) le fasi di produzione eseguite nell'intera zona di libero scambio. Tra gli accordi dell'AELS, rispettivamente della Svizzera **solo quello con la Tunisia** prevede il cumulo totale.

### Esempio **Acquisizione dello statuto di merce originaria mediante cumulo totale**

Dei filati di cotone (VT 5205) di origine terza sono importati in Tunisia, dove vengono tessuti (VT 5208; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I tessuti sono successivamente esportati in Svizzera, dove vengono confezionate delle camicie da uomo (VT 6205; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I prodotti finiti vengono esportati in Norvegia e nell'UE.

Il criterio della lista per le camicie da uomo prevede la fabbricazione a partire da filati. Tale trasformazione non avviene in Svizzera. Grazie al cumulo totale, la tessitura effettuata in Tunisia può essere presa in considerazione. Le regole d'origine sono quindi osservate e le camicie acquisiscono l'origine svizzera, ma solo ai sensi dell'accordo AELS-Tunisia.

Per le camicie esportate in Norvegia può pertanto essere rilasciata una prova d'origine<sup>4</sup>. Per contro quelle esportate nell'UE sono trattate come merce non originaria **in quanto nell'ambito della Convenzione PEM non è previsto un cumulo totale tra la Svizzera e l'UE.**

<sup>2</sup> CCM EUR-MED o dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED, origine Svizzera con annotazione: Cumulation applied with Morocco and European Community

<sup>3</sup> Origine: Marocco. Se la prova d'origine EUR-MED precedente non indica alcun cumulo: CCM EUR-MED / dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED con annotazione "no cumulation applied" oppure EUR. 1 / dichiarazione d'origine su fattura. Se la prova d'origine precedente indica un cumulo: CCM EUR-MED / dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED con annotazione "cumulation applied with...". In tal caso sarebbe possibile un cumulo solo con i Paesi che applicano anch'essi un protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente la Convenzione PEM con tutti gli Stati interessati.

<sup>4</sup> CCM EUR. 1 / dichiarazione d'origine su fattura (⇒ PROVE D'ORIGINE ⇒ impiego obbligatorio di un CCM EUR. 1)

## 4. Prove dell'origine

Le merci che sono state fabbricate in applicazione delle disposizioni del cumulo Euro-Med devono essere designate come tali nella prova d'origine. Sono stati perciò creati il CCM EUR-MED e la dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED (v. appendice I). Occorre ricordare che le menzioni concernenti il cumulo devono sempre essere apposte in inglese («cumulation applied with.....» e «no cumulation applied»)<sup>5</sup>. In caso di applicazione del cumulo occorre verificare che vengano menzionati tutti i Paesi o territori i cui prodotti sono stati cumulati. Pertanto, bisogna assolutamente riprendere i dati indicati nella prova d'origine precedente.

Le spiegazioni figuranti qui appresso si applicano *mutatis mutandis* anche alle dichiarazioni d'origine su fattura e alle dichiarazioni d'origine su fattura EUR-MED.

### 4.1. Impiego obbligatorio di un CCM EUR. 1

L'impiego di un CCM EUR. 1 è **obbligatorio** se applicando il cumulo totale occorre allestire una prova d'origine per la Tunisia.

### 4.2. Impiego a scelta di un CCM EUR-MED o un EUR. 1

**Se possibile, si raccomanda di utilizzare sempre il CCM EUR-MED.**

Nei casi qui appresso può in effetti essere allestito sia un CCM EUR. 1 sia un CCM EUR-MED. Tuttavia nel Paese di destinazione per trasferire l'origine all'atto della riesportazione o in caso di utilizzazione come materiale per un bene da esportare, il destinatario è spesso tenuto ad utilizzare come prova d'origine precedente un CCM EUR-MED.

#### a) Esportazione verso un Paese mediterraneo

##### 1) In caso di origine di uno Stato AELS<sup>6</sup>, sempreché non vi sia alcun cumulo con degli Stati non AELS.

Esempio: acciaio (VT 7206) originario dell'UE importato in Svizzera, trasformato in profilato (VT 7216) e poi esportato in Israele. Tale lavorazione è sufficiente per conferire ai profilati l'origine svizzera, senza che il cumulo debba essere applicato<sup>7</sup>.

##### 2) In caso di origine di un Paese mediterraneo al quale l'invio è destinato, sempreché non vi sia alcun cumulo con degli Stati non AELS (prova d'origine precedente EUR-MED disponibile).

Esempio: apparecchi importati da Israele che hanno ottenuto l'origine israeliana con l'applicazione del cumulo con del materiale norvegese. In Svizzera avviene una lavorazione non sufficiente per conferire ai prodotti l'origine svizzera. Gli apparecchi mantengono l'origine israeliana in applicazione del cumulo solo con gli Stati AELS<sup>8</sup>.

##### 3) In caso di origine di uno Stato partecipante al cumulo Euro-Med, sempreché non vi sia alcun cumulo con altri Stati partecipanti al cumulo Euro-Med (prova d'origine precedente EUR-MED disponibile).

Esempio: mobili originari dell'UE importati dall'Italia con un CCM EUR-MED «no cumulation applied». I mobili vengono esportati allo stato immutato dalla Svizzera in Marocco<sup>9</sup>.

#### b) Esportazione verso altri Paesi partecipanti al cumulo (vedi anche le eccezioni previste al pt. 4.3)

##### 1) In caso di origine di un Paese partecipante al cumulo che non sia un Paese mediterraneo, sempreché non vi sia alcun cumulo con dei Paesi mediterranei.

Esempio: acciaio (VT 7206) originario di Israele importato in Svizzera, trasformato in profilato (VT 7216) e esportato in Spagna. Tale lavorazione è sufficiente per conferire alla merce l'origine svizzera, senza che il cumulo con il materiale originario israeliano debba essere applicato.<sup>7</sup>

##### 2) In caso di origine di un Paese mediterraneo, sempreché non vi sia alcun cumulo (prova d'origine precedente EUR-MED disponibile).

Esempio: mobili originari del Marocco importati con un CCM EUR-MED «no cumulation applied». I mobili vengono esportati allo stato immutato dalla Svizzera verso l'UE<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Benché nella rubrica del modulo sia menzionato «Country/Countries», nel caso del cumulo con l'UE non sono da nominare i singoli Paesi membri della stessa bensì l'Unione stessa; p. es.: «UE».

<sup>6</sup> Svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia e Islanda

<sup>7</sup> In caso di impiego di un CCM EUR-MED: origine Svizzera, annotazione «no cumulation applied»

<sup>8</sup> In caso di impiego di un CCM EUR-MED: origine Israele, annotazione «cumulation applied with Norway»

<sup>9</sup> In caso di impiego di un CCM EUR-MED: origine UE, annotazione «no cumulation applied»

<sup>10</sup> In caso di impiego di un CCM EUR-MED: origine Marocco, annotazione «no cumulation applied»

### 4.3. Impiego obbligatorio di un CCM EUR-MED

In tutti gli altri casi occorre allestire obbligatoriamente un CCM EUR-MED.

**Eccezione: In caso di cumulo diagonale con uno o più stati dei Balcani occidentali, ma con nessuno dei Paesi mediterranei e a condizione che non ci sia un'esportazione verso un Paese mediterraneo, si può allestire un CCM EUR. 1.**

### 4.4. Stesura a posteriori di un CCM EUR-MED

Un CCM EUR. 1 può essere sostituito a posteriori da un CCM EUR-MED. Nella rubrica 7 occorre menzionare in inglese «*ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR. 1 no....* [luogo e data dell'allestimento]). La domanda deve essere vidimata da un ufficio abilitato all'esecuzione dell'esame preliminare<sup>11</sup>. A detto ufficio vanno presentate tutte le prove necessarie alla determinazione dell'origine della merce. La direzione di circondario nella cui circoscrizione è domiciliato l'esportatore è competente per l'autenticazione dei CCM EUR-MED rilasciati a posteriori. L'esportatore può sostituire in modo autonomo la dichiarazione d'origine su fattura con una dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED.

### 4.5. Prova dell'origine precedente

Per quanto riguarda i prodotti che devono essere riesportati verso un Paese partecipante al cumulo allo stato immutato o come materiale integrato in un altro prodotto, l'esportatore ha spesso bisogno delle indicazioni concernenti il cumulo al fine di allestire una corretta prova d'origine (visto che eventualmente deve indicare i Paesi con cui il materiale originario o il prodotto importato era già stato cumulato nel Paese d'origine). L'esportatore deve pertanto assicurarsi di possedere i documenti necessari per comprovare l'origine della merce (dichiarazione d'origine su fattura, CCM o dichiarazione del fornitore in Svizzera). L'importatore deve assicurarsi che nella sua documentazione vi sia un documento che gli permetta di attribuire la merce al rispettivo invio e alla relativa decisione d'imposizione.

**Se nell'ambito del cumulo euromediterraneo dalla Svizzera viene riesportato un bene allo stato immutato oppure se in Svizzera avviene un cumulo, per poter allestire una prova d'origine EUR-MED all'esportazione deve essere disponibile una prova d'origine EUR-MED precedente.**

#### Esempio

#### Macchine importate dall'UE ed esportate in Israele allo stato immutato

All'atto dell'esportazione in Israele può essere allestita una prova d'origine solo se al momento dell'importazione è stato presentato un CCM EUR-MED. Se è stato presentato un CCM EUR. 1, non è documentato se nell'UE è stato effettuato un cumulo. Di conseguenza non è noto se è stato effettuato non solo un cumulo con dei Paesi cumulabili con la Svizzera, ma pure con Paesi non cumulabili con Israele. In caso di cumulo, i rispettivi Paesi devono tuttavia figurare nella prova d'origine EUR-MED allestita per l'esportazione in Israele.

### 4.6. Dichiarazione dei fornitori in Svizzera

Cfr. [Dichiarazioni dei fornitori in territorio elvetico](#)

<sup>11</sup> [http://www.ezv.admin.ch/pdf\\_linker.php?doc=D30\\_1\\_7\\_i&lang=it](http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_7_i&lang=it)

## 5. Ordinamenti transitori

Il cumulo Euro-Med e la trasmissione dell'origine per i prodotti che si trovano allo stato immutato sono per principio possibili solo se i prodotti, rispettivamente i materiali sono stati importati **dopo** l'entrata in vigore delle relative disposizioni in materia di cumulo.

**Esempio** Un prodotto di origine israeliana è stato importato nel 2005 da Israele con una prova d'origine e viene ora esportato nell'UE.

Il cumulo **diagonale** Svizzera-UE-Israele è in vigore dal 1.1.2006. Per i prodotti di origine israeliana importati in Svizzera nel 2005 non può essere allestita alcuna prova d'origine al momento dell'esportazione nell'UE.

**Eccezione:** Nel traffico fra Paesi dell'AELS o dell'UE e uno o più Paesi dei Balcani occidentali, il cumulo diagonale rispettivamente la trasmissione diagonale dell'origine, è possibile anche per materiali importati, con valida prova dell'origine, prima dell'entrata in vigore delle relative disposizioni inerenti il cumulo (di regola il 1.2.2016).

**Esempio** Un prodotto di origine serba è stato importato nel 2015 dalla Serbia con una valida prova d'origine e viene ora esportato nell'UE.

Il cumulo **diagonale** Svizzera-UE-Serbia è in vigore dal 1.2.2016. Ciò nonostante, per prodotti di origine serba importati in Svizzera nel 2015, a partire dal 1.2.2016 può essere allestita una prova d'origine al momento dell'esportazione nell'UE.

Laddove il cumulo **bilaterale** e la trasmissione dell'origine per i prodotti allo stato immutato erano già previsti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di cumulo diagonale, la relativa prova d'origine può invece sempre essere allestita.

**Esempio** Un materiale di origine marocchina è stato importato in Svizzera nel 2004 con una prova d'origine del Marocco. Ora esso viene utilizzato in Svizzera come materiale per un prodotto non sufficientemente lavorato. Quest'ultimo ottiene l'origine solo grazie al cumulo con il materiale di origine marocchina. Il prodotto finito è destinato ad essere riesportato in Marocco.

In tal caso viene applicato il cumulo bilaterale e non il cumulo Euro-Med. Il cumulo **bilaterale** tra il Marocco e la Svizzera era già previsto nell'accordo prima dell'entrata in vigore del protocollo d'origine Euro-Med. Al momento dell'esportazione di tale prodotto in Marocco può pertanto essere allestita una prova d'origine<sup>12</sup>.

Per le merci in transito o depositate (ossia merci non sdoganate all'importazione) si applicano le disposizioni dei rispettivi protocolli d'origine, rispettivamente della Convenzione PEM.

## 6. Situazione attuale

Tra molti partecipanti il protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente la Convenzione PEM è già in vigore e il cumulo diagonale Euro-Med è applicabile. Tuttavia attualmente il cumulo è possibile solo se tra **tutti** i Paesi e i territori interessati è già in vigore il protocollo d'origine EUR-MED, rispettivamente la Convenzione PEM (geometria variabile). Nel caso fossero implicati Paesi dei Balcani occidentali, si deve osservare che il cumulo diagonale è possibile solo se tutte le parti contraenti applicano tra di loro la Convenzione PEM oppure un protocollo d'origine EUR-MED che prevede tale possibilità di cumulo. **Dalla tabella sinottica (matrix) sono desumibili i Paesi che applicano tra di loro il protocollo d'origine Euro-Med, rispettivamente la Convenzione PEM nonché i Paesi per i quali è possibile il cumulo con la partecipazione dei Paesi dei Balcani occidentali.** Le novità importanti saranno rese note tramite circolare ([abbonarsi alle news](#))

<sup>12</sup> CCM EUR-MED / dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED con annotazione: «cumulation applied with Morocco» oppure CCM EUR. 1 / dichiarazione d'origine su fattura

Prove dell'origine EUR-MED – CCM EUR-MED

| <b>WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG</b><br><b>CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES</b><br><b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</b>  |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>1 Ausführer/Exporteur</b> (Name, vollständige Anschrift, Staat)<br><b>Exportateur</b> (nom, adresse complète, pays)<br><b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)  |  | <b>EUR-MED</b> Nr. N° 0 0104506<br>d.  |   |
| Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten<br>Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire<br>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro   |  |  |   |
| <b>3 Empfänger</b> (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfüllung freigestellt)<br><b>Destinataire</b> (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)<br><b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)  |  | <b>2 Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen der</b><br><b>Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre la</b><br><b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra la</b><br><b>SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA</b><br>und / et / e<br><b>dem in der Rubrik 5 hiernach genannten Staat bzw. Staatengruppe</b><br><b>oder Gebiet</b><br><b>le pays, groupe de pays ou territoire mentionné dans la rubrique 5</b><br><b>ci-après</b><br><b>il paese, risp. gruppo di paesi o territorio citato qui appresso, nella</b><br><b>rubrica 5</b>  |   |
|   |  | <b>4 Ursprungsstaat<sup>3)</sup>/Pays d'origine<sup>3)</sup></b><br>Paese d'origine <sup>3)</sup>  | <b>5 Bestimmungsstaat oder -gebiet</b><br>Pays ou territoire de destination<br>Paese o territorio di destinazione |
| <b>6 Angaben über die Beförderung</b> (Ausfüllung freigestellt)<br><b>Informations relatives au transport</b> (mention facultative)<br><b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)   |  | <b>7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni</b><br><input type="checkbox"/> Cumulation applied with _____<br>(Name des Landes/der Länder / nom du pays/des pays / nome del paese/dei paesi)<br><input type="checkbox"/> No cumulation applied.<br>Zutreffendes Feld ankreuzen / Marquer d'un x la mention applicable / Sognare con una x la menzione applicabile  |   |
| <b>8 Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke<sup>1)</sup>; Warenbezeichnung</b><br>N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis <sup>1)</sup> ; désignation des marchandises<br>N. d'ordine; marche, numeri/numero e natura dei colli <sup>1)</sup> ; designazione delle merci   |  | <b>9 Rohmasse</b><br>Masse brute<br>Massa lorda<br>(kg) oder/ou/o<br>l, m <sup>3</sup> , etc./ecc.   | <b>10 Rechnungen</b><br>Factures/Fature<br>(Ausfüllung freigest.)<br>(mention facult.)<br>(indicazione facolt.)   |
| <b>11 SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE</b><br><b>VISA DE LA DOUANE / VISTO DELLA DOGANA</b><br>Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt<br>Déclaration certifiée conforme/Dichiarazione certificata conforme<br>Ausfuhrpapier <sup>2)</sup> / Document d'exportation <sup>2)</sup> / Documento d'esportazione <sup>2)</sup> :<br>Art/Modèle/Modello N° _____ Stempel / Cachet / Timbro<br>vom/du/del _____<br>Zollbehörde/Bureau de douane/Ufficio doganale:<br>Ausstellender Staat: <b>SCHWEIZ</b><br>Pays de délivrance: <b>SUISSE</b><br>Paese in cui è stato rilasciato: <b>SVIZZERA</b><br>(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)<br>(Unterschrift/Signature/Firma) |  | <b>12 ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS</b><br><b>DECLARATION DE L'EXPORTATEUR</b><br><b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Der Unterzeichner erklärt, dass die vorgenannten Waren die Voraussetzungen erfüllen, um diese Bescheinigung zu erlangen.<br>Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.<br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br>(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)<br>(Unterschrift/Signature/Firma) |   |

1) Bei unverpackten Waren ist die Anzahl der Gegenstände oder «lose geschütet» anzugeben.

1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

2) Nur ausfüllen, wenn nach den internen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaates oder -gebietes erforderlich.

2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

3) Als Ursprungsstaat gilt der Staat, die Staatengruppe oder das Gebiet, als dessen bzw. deren Ursprungswaren die Waren gelten.

3) Par pays d'origine on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.

3) Per paese di origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.



### Prove dell'origine EUR-MED: dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED

Il testo della dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED figurante qui appresso deve essere conforme alle disposizioni delle note a piè di pagina. Queste ultime non devono tuttavia essere riprodotte. Le menzioni concernenti il cumulo devono sempre essere apposte in inglese («cumulation applied with.....» e «no cumulation applied»).

#### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>1</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....<sup>2</sup>

- cumulation applied with .....(Nome del Paese / dei Paesi)
- no cumulation applied<sup>3</sup>

.....<sup>4</sup>  
(luogo e data)

.....<sup>5</sup>  
(firma dell'esportatore e suo cognome scritto a tutte lettere).

#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>1</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>2</sup>.

- cumulation applied with .....
- no cumulation applied<sup>3</sup>

#### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>1</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>2</sup> Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with .....
- no cumulation applied<sup>3</sup>

#### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>1</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>2</sup> preferential origin.

- cumulation applied with .....
- no cumulation applied<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura viene allestita da un Esportatore Autorizzato, occorre indicare il numero dell'autorizzazione. Se la dichiarazione su fattura non viene allestita da un Esportatore Autorizzato, le parole tra parentesi possono essere tralasciate o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Dichiarare il Paese d'origine della merce.

<sup>3</sup> Se necessario, stralciare o completare.

<sup>4</sup> Tali indicazioni non sono necessarie se sono contenute nel documento stesso.

<sup>5</sup> Gli Esportatori Autorizzati sono esonerati dalla firma manoscritta. In siffatti casi non occorre nemmeno indicare il nome del firmatario.